ORIGINALE

N. .....

Visto per il Bollo
Esatte Lire 500
IL PROCURATORE

Comune di SAINT CHRISTOPHE
Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Commune de SAINT CHRISTOPHE
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6/73

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELLE FOGNATURE.

L'anno millenovecento settantatre - - - addì sedici - - - - - - del mese di febbraio - - - - - alle ore 19,30 - - - - nella solita sala delle adunanze consigliari, convocato per (1) deliberazione della Giunta Com.le con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito **IL CONSIGLIO COMUNALE,** in sessione (2) straordinaria ed in seduta (3) pubblica - - - - di (4) prima - - - convocazione nelle seguenti persone:

	PRESENTE	
	SI	NO
1. **PASQUETTAZ Elviro** - Sindaco	I	
2. **BARMASSE Emilio**	=	I
3. **ISABEL Eugenio**	I	
4. **BIONAZ Augusto**	I	
5. **CESTARO Geom. Vittorio**	=	I
6. **BETEMPS Fedele**	I	
7. **BRILLO Lino**	I	
8. **BIONAZ Agostino**	I	
9. **BREDY Ermenegildo**	=	I
10. **CHENEY Augusto**	I	
11. **SALUARD Renato**	I	
12. **BREDY Arturo**	I	
13. **ANDRUET Guido**	I	
14. **ROULLET Dr. Cesare**	I	
15. **BETEMPS Ferruccio**	I	
	12	3

Dei consiglieri non presenti, come sopra indicati, giustificano l'assenza i Signori:

n e s s u n o

Sono assenti ingiustificati i Signori: = = = = = = = = = = = = = = =

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. BARMAVERAIN LUIGI - - -

Il Sig. PASQUETTAZ ELVIRO - Sindaco - - - assume la presidenza della riunione.

Poscia, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno il seguente oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELLE FOGNATURE . -

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che, essendo i lavori di costruzione della rete fognante comunale, in avanzata fase di realizzazione e potendosi quindi già effettuare allacciamenti alla predetta fognatura, è necessario approvare con sollecitudine un regolamento sia per gli allacciamenti che per la regolare gestione della rete fognante in questione ;-

DATO ATTO che, in seguito alla deliberazione di questo Consiglio Comunale n.I04 del 28.12.I972, la Giunta Comunale ha predisposto apposito schema di regolamento che presenta ora per l'appprovazione ; - - - - - - - - - - - - - -

ESAMINATO attentamente tale documento e ritenutolo adeguato alle necessità e sufficiente a garantire una retta gestione del servizio di fognatura ; - - - - - - -

Dopo ampia ed esauriente discussione , a voti favorevoli unanimi espressi nelle dovute forme di legge

D E L I B E R A

I°)approvare, come in effetti con la presente approva, il Regolamento,allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per il servizio di allacciamento e gestione delle fognature comunali , composto da num. 28 (ventotto) articoli ; - - - - - - - - - - - -

2°) - il Regolamento in questione entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte della Autorità di Tutela e la successiva pubblicazione prescritta dall'art.20 della Legge 9.5.I947, n. 530 .- - - - - - - - - - - - - - -

3°)- In deroga a quanto disposto all'art.9° del Regolamento (diritti di allacciamento alle fognature) si stabilisce che per i fabbricati già allacciati a suo tempo e senza pagamento di diritti a fognature frazionali che verranno collegate alla rete fognante generale, i diritti da riscuotersi dal Comune saranno i seguenti :

a)- per allacciamento di latrina e lavandino della cucina ..... £. 15.000.=

b)- per solo allacciamento lavandino cucina " I0.000.=

= = = = = = = = = = = = = = =

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata posta ~~in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno~~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = a norma dell'art. 3 della Legge 9-6-1947 n. 530 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

~~Saint Christophe, lì~~ = = = = = = = = = = = = = =

IL SEGRETARIO COMUNALE

= = = = = = = = = = = = = =

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 25 febbraio I973 giorno di domenica - - e che non sono stati presentati reclami.

Saint Christophe, lì 26 febbraio I973

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente Verbale è stato pubblicato – dopo l'approvazione della Giunta Reg. – all'albo pretorio per la durata di giorni quindici consecutivi, dal 22.4.1973 ai sensi dell'art. 62 del T.U. della Legge C.P. 1934, modificato dall'art. 21 della Legge 9.6.1947 n. 530, senza opposizioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luigi Barmaverain

Divenuta esecutiva dopo la regolare pubblicazione a norma dell'art. 3 della Legge 9-6-1947 n. 530.

Saint Christophe, lì 3/5/973

IL SEGRETARIO COMUNALE

AMMINISTRAZIONE DELLA VALLE D'AOSTA

N. 11724/2 Div.

Visto ed approvato dalla Giunta Regionale nella adunanza del 13/4/1973, con eclusione dell'uso dei pozzi neri -

Aosta, lì 16 aprile 1973

p/ IL PRESIDENTE

REGOLAMENTO
PER L'ALLACCIAMENTO ALLE FOGNATURE COMUNALI

CAPO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

- OBBLIGO DI IMMISSIONE IN FOGNA -

Art. I° - Tutti gli acoli delle acque piovane e degli acquai bagni, latrine, lavatoi e orinatoi ed in genere tutte la acque di rifiuto e le materie fecali provenienti dagli stabili di qualsiasi specie devono essere condotti con tubazioni ai canali di fognatura sedondo le prescrizioni del presente regolamento, con divieto d'usare pozzi neri e dneffettuare qualsiasi immissione lorda in altri canali pubblici e privati, salvo le disposizioni speciali in seguito stabilite per gli scarichi industriali.

-IMMISSIONI SPECIALI -

Art. 2° - Quando sia constatata l(impossibilità di scaricare regolarmente nella fognatura esistente potrà l'Autorità Comunale permettere che le acque lorde e le materie fecali vengano provvisoriamente immesse in altri canali pubblici o privati, previa effecace depurazione con queglu speciali sistemi che,a giudizio dell'Autorità Comunale stessa saranno stati atti allo scopo.
Detti impianti di depurazione dovranno essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e saranno soggetti a speciale ~~sistemi che~~;sorveglianza da parte dell'Autorità Comunale la quale potrà liberamente far eseguire delle verifiche prelevando anche i campioni delle acque e revocare senz'altro il permesso ove trovasse non os servate od inneficaci le cautele intese ad evitare ogni nocumento alla pubblica igiene.

- ALLACCIAMENTI PARZIALI -

Art. 3° - Nel caso in cui non sia possibile di allacciare l'intero stabile al canale di fognatura, potrà l'Autorità Comunale permettere che l'allacciamento sia limitato ad una parte delle stabile stesse, consentendo per il resto l'uso provvisorio di pozzi neri, fino a che sia reso possibile l'allacciamento anche per questo.

- SACRICHI PROVVISORI -

Art. 4° - Ferme restando le disposizioni date dai regolamenti di igiene ed edil izio relative ai pozzi neri nelle case che non possono fruire di dei canali di fognatura potrà l'Autorità Comunale permettere che a servizio di case nuove sorgenti lungo vie espazi pubblici in cui non sia di prossima esecuzione la costruzione della fognatura vengano eseguite e usati provvisoruamente fosse biologiche regolamentari in cui verranno immesse solo le acque nere, mentre le acque bianche dovranno essere immesse mediante tubazione separata direttamente nei canali di scolo idonei allo scopo.

- PRECARIETA' DEGLI SCARICHI PROVVISORI -

Art. 5° - Gli speciali permessi di cui agli art. 2. 3. 4. si intendono sempre affatto precari e revocabili a giudizio dell'Autorità Comunale. Essi poi cadranno di pieno diritto non appena verranno a cessare le condizioni che li determinarono, col rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico, che dovrà dai proprietari stessi essere tosto attuato. Ariconoscimento della precarietà della concessione, il concessionario dovra pagare l'annuo canone precario anticipato di L. 1000.

- AVVISO ALL'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA -

Art. 6° - A misura che entreranno in esercizio i canali di fognatura, il Sindaco ne darà avviso ai proprietari di tutti gli stabili che dovranno esservi allacciati a tenore dell'Art. 1° - L'avviso verrà notificato singolarmente per ogni stabile a mezzo del Messo Comunale.

- TERMINE PER FABBRICATI PREESISTENTI -

Art. 7° - I proprietari degli stabili preesistenti al canale di fognatura dovranno entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'avviso diche all'art. 6 aver provveduto a loro cura e spesa allacciamento della canalizzazione interna colla fognatura stradale ed ala sistemazione di questa canalizzazione interna ai sensi del presente Regolamnto.

- OPERE DI ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE -

Art. 8° - Nessuno , all'infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.
Le opere in sede stradale per allacciare ai condotti comunali gli scarichi di uno stabile verranno sempre eseguite direttamente dal Comune, previa formale domanda scritta da parte del proprietario dello stabile stesso ed anticipo delle quote fisse come all'articolo seguente.

- SPESE PER OPERE NUOVE -

Art. 9° - Per le opere in sede stradale, di che al precedente articolo, è stabilita una quota fissa di rimborso per una volta tanto a carico del proprietario dello stabile allacciato, nella misura seguente:

per ogni condotto di acque provenienti dall'interno dello stabile avente fino a due latrine e fino a ml. 5 ... . L. 50000
per ogni latrina in più delle due ..... " 8500
per ogni ml. in più di cinque ..... " 8000
con facoltà al Consiglio Comunale di modificare ulteriormente l'ammontare di tali quote a seconda delle ulteriori variazioni del mercato edilizio, affinchè esse abbiano a corrippondere al costo delle opere che il Comune ha da ESeguire.

- RIPIARAZIONI DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO -

Art. 10° - Le riparazioni a tutte le tubazioni esistenti sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese.
Ove però in tali ~~spese~~ tubazioni si constatassero rotture o imgombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione da parte degli utenti, saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le spese occorrenti per le riparazioni, nonchè i compensi di visita tecnica.

- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI DELLE RIPARAZIONI A CARICO DEGLI UTENTI -

Art. 11° - La liquidazione dellespese e compensi di visita nel caso in cui siano dovuti dal proprietario a termine dell'articolo presedente, viene fatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, coll'intervento, ove ne faccia prima richiesta in tempo utile.

L'interessato potrà entro il perentorio termine di giorni 15 dalla notifica della liquidazione, far pervenire per iscritto al protocollo del Comune le sue osservazioni ed eccezioni in proposito.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva e dovrà farsene il pagamento in Comune.
Il proprietario dello stabile, prima che le opere siano iniziate dovrà versare al Comune quella somma che da quanto gli verrà richiesta a titolo di anticipo della spesa che presumibilmente potra risultare di lui a carico, salva la liquidazione finale come sopra.

- PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI -

Art. 12° - ~~Per le immissioni nelle fogne stradali~~ Le tubazioni che servono all'allacciamento della canalizzazione degli stabili, restano di esclusiva proprietà del Comune/

- PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI -

Art. 13° - Per le immissioni nelle figne stradali sidovrà approffitare solamente degli imbocchi, predisposti durante la costruizone della fognaTURA e la tubazione privata non dovrà eccedere i diametri degli imbocchi medesimi .
Atal uopo, a richiesta, l'Ufficio Tecnico Municipale fornirà tutte le indicazioni necessarie perche il progetto di fognatura dello stabile possa essere coordinatto alle condizioni della fognatura esistente.

- ANTICIPAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO -

Art. 14° - Nel caso di sistemazione di una strada, il Comune potrà provvedere all'esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino od il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni regolamentari.

- MODIFICAZIONI DEGLI ALLACCIAMENTI -

Art. 15° - Qualora per fatto del proprietario dello stabile o col consenso dell'AmministrazioneeComunale si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi di cui sopra, esse saranno eseguite a loro spese dal proprietario stesso. Anche queste opere verranno eseguite e liquidate nei modi prescritti.

- DOCCIONI DI FACCIATA -

Art. 16° - I doccioni delle fronti delle case verso laa pubblica via , devono di regola essere allacciati direttamente alla fogna stradale e senza sifone.
Il sifone è però prescritto quando di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili.
I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non maggiore di centimetri 12, ed in numero non inferiore ad uno per ogni 60 m. quadrati di tetto misurati in proiezione orizzontale.
E' vietato introdurre in questi doccioni alcun altro materiale di scarico all'infuori dell'acqua di pioggia proveniente dal tetto.

- INCASSATURA -

Art. 17° - Fermo quanto è disposto in proposita dal Regolamento edilizio vigente, i condotti di cui al precedente articolo non devono sporgere, neppure al disotto del piano stradale e fino alla profondità di m. 1'50, dalla linea di confine colla proprietà comunale, quindi occorendo, dovranno essere incassati nel muro.
Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove occorra, dovrà esere eseguita a cura e spese del proprietario conteporameamente all'esecuzione delle opere d'allacciamento alla fogna stradale. Ove il proprietario non aDempia a tael obbligo in tempo utile, l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, sempre però a tutto carico del proprietario stesso, che dovrà rimborsare le spese incontrate Dal Comune in base alla liquidazione dell4Ufficio Tecnico Municipale, secondo le norme dell'art. 11.

- SCARICHI VIETATI -

Art. 18° - E' assolutamente vietato di immettere nella fogna acque e liquidi in genere che in qualsiasi modo ne danneggino i manuffatti, spazzature, ceneri e corpi solidi.
Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed é tenuto al rimborso delle spese di riparazione, a tenore degli articoli 10 e 11.

- SCARICHI INDUSTRIALI DI GARAGES
PUBBLICI E PRIVATI -

Art. 19° - E' vietato immetere nella fogna stradale gli scoliprovenienti da locali ove si esercitino industrie, se non in via precaria e dietro speciale permesso che l4Autorità Municipale potrà rilasciare, in seguito a domanda scritta del proprietario dello stabile, e coll'obbligo di osservare sempre per tali immissioni, le prescrizioni e condizioni che l'Autorità stessa troverà opportuno di stabilire cAso per caso.

La facoltà di immissione di scarichi industriali nelle fognaure come sppra, sarà sempre ed in qualsiasi epoca revocabile, qualora, pure essendo osservate le prescrizioni stabilite dall'Autorità Comunale considerazioni riguardanti l'igiene pubblica e la conservazione della fognatura e gli obblighi del Comune nei riapetti della coltura dei terreni sui quali le acque vanno a scaricarsi, lo consigliassero, a giudizio esclusivo dell'Autorità stessa e cesserà di pieno diritto cessando di esercitarsi nello stabile l'industria per la quale fu concessa.
Gli scoli provenienti da locali adibiti a pubblici garages sono, agli effetti del presente regolamento, assimilati a quelli di cui si tratta questo articolo.
Quanto agli ~~articoli~~ scoli provenienti da locali adibiti a garages privati, si applicheranno le disposizioni sopracitate soltanto quando servono a più di due automobili.

CAPO II°

- DISPOSIZIONI PER AL FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI -

PRESCRIZIONI EDILIZIE -

Art. 20° - Le ppere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni del Regolamento edilizio.

- PROGETTO -

Art. 21° - Il progetto di canalizzazione di uno stabile deverappresentarsi su fogli seperati da ogni altro piano o tipo rifflettente lo stabile, e deve ~~presentarsi~~ constare:

1°) - di una pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1:500 -

2°) - di una pianta in scala di 1:100 del piano terreno fabbricato, con la indicazione della rete di distribuzione sotteranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, ipozzetti d'ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi all'immissione nella fogna, nonchè quanto altro può interessare il regolare funzionamento della condotta.

- PERSCRIZIONI TECNICHE -

Art. 22° - Nella costruzione della canalizzaazione interna di uno stabile si devono adottare provvedimenti tali che possono ovviare ad incovenienti che provenissero da un eventuale eccesso di pressione nelle colonne montanti.

Le condutture dovranno esserre cos tituite da tubi levigati internamente ed impermaebili.

I t ub i dovranno essere dispost i sotto regolare livellette con giunti e chiusure a perfetta tenuta e capaci di restere con sicurezza e senza perdita di gas alle perssioni alle quali potranno essere soggetti ppr effetto del funzionamento della fpgnatura.
Ne l sotterraneo le tubazioni dovranno essere mantenute possibilmante al di sopra del pavimento, ed in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura nel muro facilmente ispezionabile.
Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete di fognatura, nonchè i pozzetti di raccolta delle acque piovane , dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a sifone. L'immersione del s ifone non dovra essere minore di cm. 3.
Le colonne raccoglienti esclusivamente gli scarichi di vari acquai e bagni potranno avere un unico s ifone al piede. I tubi principali di scarico prima dell'uscita delle stabile dovranno essere muniti di bocca per ispezione del tronco in sede stradale e di un sifone intercettore. I tubi caduti delle latrine e degli acquai e i cond otti principali dlla rete di fognatura interna dovranno essere prolungati al di sopra deltetto e convenientemente ventilati.
I tubi delle pluviali non si potranno faa servire da esalatori della conduttura privata.

- SCARICHI SOTTERRANEI -

Art; 23 -Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatara domestica dovra avere la bocca ad un livello inferiorre al piano stradale. A richiesta però del p proprietario dello stabile, potrà il Comune concedere l'uso di scarichi a livello ijferiore al piano stradale, purchè vengano prese tutte le cuatele opportune ad evitare rigurgiti. PEr effetto della richiesta fatta incomberà eslusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilitàpei danni che da questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed ai terzi per rigurgiti ed altrimenti.

- VISITA TECNICA -

Art. 24° - Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione interna dovra essere ultimata e costatata regolare dall'Ufficio Tecnico Municipale, prima dell'occupazione.

Per la canalizzazione di fabbricati già esistenti, si dovrà fare speciale domanda scritta all'Autorità Municipale entro trenta giorni dalla ultimazione delle opere relative, per ottenere la visita di verifica?

Alla visita dovrà presenziare il proprietario od il suo tecnico, col personale operaio necessario; i quali dovranno prestarsi in tutto quanto occoresse per la verifica a richiesta del funzionario municipale incaricato.
La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al seguente regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonchè alla presunzione di buon funzionamento; ma daciò non deriverà al Comune alcuna responsibilità.
In ogni caso, mancando la domanda speciale, si procederà a visita d'ufficio per la verifica delle opere che erano da eseguire.
Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione, oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse, ed il prorpietario dovrà pagare la somma di L. 3000 per ciascuna visita successiva alla prima a titolo di rimborso* delle relative spese.

- VISITE D'UFFICIO -

Art? 25° - L'Autorità Comunale portà, a mezzo dei suoi incaricati miniti di speciali autorizzaioni scritte, procedere d'ufficio alla vidita della fognatura interna degli stabili, in qualsiasi tempo da effettuarsi tale visita secondo le ,orme delllart. percednte e ciò per constatare lo stato di funzionamento e di manutanzione nei riguardi dell'Igiene, sia per esaminare se permangono le condizioni de fatto prestabilite.

CAPO III°

DISPOSIZIONI VARIE

- LIMITE DELLA CONCESSIONE DI SCARICO -

Art. 26° - La concessione di scaricare nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale venne richiesta e per qualle consistenza di esso che risulta dai tipi depositati presso il Municipio.

Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno di stabili contigui, ancorchè della stessa proprietà, senza aver prima ottenuto speciale permesso dall'Autorità Municipale.

- DEROGHE -

Art. 27° - E' riservata facoltà di ~~allacciarsi~~ alla Giunta Comunale, per circostanze eccezionali, di dare prescrizioni speciali anche a parziale deroga delle presenti disposizioni.

- DISPOSIZIONI PRECEDENTI -

PENALI

Art. 28° - Le contravvenzioni alla disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dagli art. 106 E seguenti della Legge Comunale e Provinciale, Testo Unico 3/3/1934 n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni salvo le maggiori pene previste dalla Legge di Pubblica Sicurezza e dal Codice Penale vegente e salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse?

~~66666666~~